

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 376/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2000**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri.
- (3) I coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio

1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1999.

- (6) Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 2000.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1999, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 1999	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 1999
Albania	115,3	Liberia (*)	0,0
Algeria (*)	0,0	Lituania	67,9
Angola	65,4	Madagascar	49,0
Antigua e Barbuda	124,1	Malawi	30,3
Antille olandesi	96,2	Mali	91,6
Argentina	112,0	Malta	87,2
Australia	97,1	Marocco	87,6
Bangladesh	72,8	Mauritania	71,5
Barbados	121,8	Maurizio	73,6
Belize	86,6	Messico	68,8
Benin	76,5	Mozambico	93,6
Bolivia	72,7	Namibia	62,9
Bosnia-Erzegovina	86,2	Nicaragua	84,3
Botswana	59,9	Niger	78,5
Brasile	79,6	Nigeria	74,8
Bulgaria	94,3	Norvegia	129,7
Burkina Faso	78,6	Nuova Caledonia	114,4
Burundi (*)	0,0	Pakistan	69,5
Camerun	92,9	Papua Nuova Guinea	69,0
Canada	78,8	Perù	91,0
Ciad	97,0	Polonia	66,2
Cile	101,1	Repubblica Ceca	74,2
Cina	99,3	Repubblica Centrafricana	120,3
Cipro	90,3	Repubblica del Capo Verde	86,2
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,0	Repubblica democratica del Congo (*)	0,0
Colombia	76,3	Repubblica Dominicana	72,8
Comore	106,3	Repubblica federale Iugoslava	48,6
Congo (*)	0,0	Romania	55,4
Corea del Sud	107,1	Ruanda (*)	0,0
Costa d'Avorio	99,9	Russia	121,5
Costa Rica	85,5	Samoa	76,8
Croazia	86,1	São Tomé e Príncipe	84,2
Egitto	80,3	Senegal	81,5
Eritrea	62,6	Sierra Leone (*)	0,0
Estonia	71,6	Siria	87,7
Etiopia	66,3	Slovacchia	56,6
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	0,0	Slovenia	90,5
Figi	68,7	Somalia (*)	0,0
Filippine	65,3	Sri Lanka (*)	0,0
Gabon	118,2	Stati Uniti d'America (New York)	110,4
Gambia	74,2	Stati Uniti d'America (Washington)	96,7
Georgia	82,2	Sudafrica (Città del Capo)	64,3
Ghana	45,0	Sudafrica (Pretoria)	61,3
Giamaica	120,1	Sudan	31,5
Giappone (Naka)	156,7	Suriname	51,0
Giappone (Tokio)	163,9	Svizzera	119,4
Gibuti	125,1	Swaziland	48,5
Giordania	82,1	Tailandia	65,6
Guatemala	68,4	Tanzania	85,1
Guinea	97,0	Togo	90,6
Guinea Bissau	104,2	Tonga	87,3
Guinea equatoriale	92,5	Trinidad e Tobago	68,3
Guyana	65,4	Tunisia	80,5
Haiti	90,5	Turchia	83,9
Hong Kong	112,4	Uganda	90,7
India	51,6	Ukraina	138,8
Indonesia	57,2	Ungheria	61,5
Isole Salomone	95,8	Uruguay	103,6
Israele	102,5	Vanuatu	115,1
Kazakhstan	102,4	Venezuela	108,1
Kenya	86,4	Vietnam	64,5
Lesotho	51,0	Zambia	59,0
Lettonia	72,3	Zimbabwe	29,7
Libano	116,5		

(*) Non disponibile.